

N. 01781/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01727/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[*omissis*], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cipressa, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via L. Sturzo 61;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Lecce, via F. Rubichi 23;

nei confronti di

[*omissis*], non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della graduatoria definitiva di III fascia per la lista dell'insegnamento A040 (igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale ed apparato masticatorio) relativa agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, redatta dall'Istituto di Istruzione Superiore "[*omissis*]" - Polo Professionale, pubblicata mediante affissione all'albo il 26.09.2009;

- per quanto necessario, delle graduatorie definitive di III fascia per la lista degli insegnamenti A012 (chimica agraria), A040 (igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale ed apparato masticatorio) ed A057 (scienza degli alimenti), relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, di cui si siano dotati tutti gli istituti scolastici di istruzione superiore della Provincia di Lecce;
- di ogni altro provvedimento necessariamente presupposto ovvero conseguente agli atti impugnati, sopra menzionati, o che comunque su di essi fonda la sua ragion d'essere.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Cipressa e l'Avvocato dello Stato A. Tarentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 28/5/2009 n. 56, con domanda del 19/6/2009 (depositata presso l'Istituto “[omissis]” di [omissis]) la ricorrente chiedeva di essere inserita nelle graduatorie in epigrafe indicate, con i rispettivi punteggi spettanti in virtù della prestazione del servizio per le diverse classi di concorso.

Vi era esclusa per non aver indicato gli istituti della provincia (per un massimo di 20) per i quali la domanda era presentata, come richiesto dall'art. 5, sesto comma, del citato D.M. n. 56/2009.

Avverso l'esclusione ha proposto il presente ricorso, deducendo la violazione del suindicato D.M. e della Circolare del 7/9/2009, nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione, dal momento che la domanda doveva intendersi riferita a tutti gli Istituti ove sono attivati gli insegnamenti, che non superano il numero di 20.

Il Ministero si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e gradatamente rigettato, depositando documentazione e rapporto informativo.

L'istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con ordinanza del 4 febbraio 2010 n. 87 (sul rilievo che la mancata indicazione delle sedi è insuscettibile di regolarizzazione), riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza della Sez. VI n. 126 del 15 aprile 2010.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto di essere ristorata dei danni patiti (quantificati in € 13.382,39 per stipendi non percepiti, € 4.500,00 per mancata erogazione dell'indennità di disoccupazione ed € 10.000,00 in relazione ai patemi d'animo sofferti), domandando altresì la condanna dell'Amministrazione a regolarizzare la sua posizione pensionistica e assicurativa.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati ai controinteressati inclusi in graduatoria, ottemperando all'ordine di integrazione di cui alle ordinanze del 24 giugno 2010 n. 130 e del 12 gennaio 2011 n. 6.

All'udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, limitatamente alla domanda di annullamento delle graduatorie impugnate e alla richiesta di regolarizzazione della posizione pensionistica e assicurativa.

Il Collegio osserva, aderendo alla valutazione effettuata dal Consiglio di Stato in sede cautelare, che la mancata indicazione delle sedi prescelte non avrebbe potuto determinare l'esclusione della ricorrente, che aveva prestato attività di servizio nello stesso Istituto e che, quindi, con la presentazione della domanda manifestava chiaramente l'intenzione di continuare a permanere in graduatoria e ottenere nuovi incarichi di supplenza per i successivi anni.

In effetti, l'esclusione disposta appare frutto di una considerazione formalistica, ancorché si fondi su quanto prescritto dal D.M. n. 56/2009, posto che l'Amministrazione avrebbe potuto chiaramente desumere la volontà della ricorrente e accordare favorevole ingresso alla sua domanda (tenuto anche conto che, come rilevato dalla docente, gli insegnamenti di cui trattasi sono attivati in un limitato numero di Istituti).

Per tali ragioni, vanno accolti il ricorso e la domanda che ne consegue di ricostruzione della carriera ai fini pensionistici e assicurativi, mentre va respinta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Al riguardo il Collegio reputa che è imputabile alla stessa Prof. [omissis] il lamentato pregiudizio economico, in quanto prodotto dall'aver formulato l'istanza di inclusione nelle graduatorie in maniera incompleta; nel contempo, non è ravvisabile la colpa della scuola che si è attenuta alle prescrizioni del D.M. (tanto più che la valutazione da compiere non era univoca, come comprovato dalle divergenti decisioni in sede cautelare di questo TAR e del Consiglio di Stato).

Tenuto conto di ciò, sussistono validi motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie limitatamente alla domanda di annullamento delle graduatorie

impugnate e alla richiesta di ricostruzione della carriera ai fini pensionistici e assicurativi, come chiarito in motivazione; respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

Paolo Marotta, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)